

CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE

DESCRIZIONE

Caratteristiche del contrassegno

- Consente la circolazione nelle ZTL e nelle zone pedonali purché sia ammesso il transito di una categoria di veicoli per espletare servizi di pubblica utilità quali ad esempio autobus o taxi (D.P.R. 503/96, art. 11, comma 4).
- Consente la circolazione sulle corsie e percorsi preferenziali, purché sia ammesso il transito dei taxi (D.P.R. 503/96, art. 11, comma 4).
- Consente la sosta negli stalli appositamente destinati ai possessori di contrassegno contraddistinte da appositi cartelli con apposito simbolo e strisce gialle al suolo (art. 188/1° c.d.s. e 381 /2° Regolam. Esecuz. C.d.S.).
- Consente la sosta nei parcheggi soggetti a tempo, quali zone a disco, senza l'obbligo del rispetto dei limiti di tempo (comma 2, art. 188 del C.d.S.);
- Il contrassegno è di colore arancione, e viene rilasciato senza riferimenti ad una targa per consentirne l'utilizzo volta per volta sul veicolo che trasporta la persona con ridotta capacità motoria.

CASI IN CUI LA SOSTA E' CONSENTITA

Il contrassegno consente la sosta in deroga ai divieti nei seguenti casi:

- Dove vige solo il divieto di sosta, purché non sia anche di fermata e non preveda la rimozione;
- Nelle aree di sosta a tempo determinato senza le limitazioni di orario previste;
- Nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato) e nelle A.P. (Aree Pedonali) dove è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es.: bus, taxi) è possibile accedere e lasciare l'auto in sosta nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni imposti nella sosta;
- In tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del contrassegno, purché non siano personalizzate e quindi riservate ad un singolo titolare di concessione;
- Nei parcheggi a pagamento, gratuitamente, qualora gli spazi riservati alla sosta per i titolari di contrassegno risultino già occupati.

CASI IN CUI LA SOSTA NON E' CONSENTITA

Il contrassegno non consente la sosta in deroga ai divieti in tutti i casi in cui il veicolo costituisca intralcio o pericolo per la circolazione, ovvero:

- Ove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
- Ove vige il divieto di fermata;
- In corrispondenza o in prossimità di intersezione
- In corrispondenza di passo carrabile
- In corrispondenza di attraversamenti pedonali
- In corrispondenza di segnaletica verticale occultandone la vista;
- In corrispondenza di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie;
- In corrispondenza di aree di fermata bus;
- In corrispondenza delle corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
- In seconda fila;
- Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
- Nelle aree personalizzate riservate a singoli titolari di concessione;
- Nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato) e nelle A.P. (Aree Pedonali) dove non è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es.: bus, taxi) non è possibile accedere né lasciare l'auto in sosta.

INOLTRE, I VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE DETENTRICI DELLO SPECIALE CONTRASSEGNO

- **Non possono essere rimossi** (comma 4 dell'art. 354 del Regolamento del C.d.S) anche se in particolari situazioni possono essere spostati.
- **Non possono essere bloccati a mezzo di chiave a ganascia o similare** (comma 5 dell'art. 355 del Regolamento del C.d.S.).

USI IMPROPRI DEL CONTRASSEGNO

- Chi viene sorpreso ad utilizzare il contrassegno senza che a bordo vi sia il titolare soggiace alla sanzione di cui all'art. 188/4° C.d.S.: uso improprio del contrassegno.
- Chi realizza e/o utilizza una copia fedele del contrassegno per la circolazione dei diversamente abili (come per esempio una fotocopia a colori) senza averne titolo commette il reato di "falsità materiale" punito dal codice penale e non da una semplice sanzione pecuniaria.
- Al titolare del contrassegno che viene sorpreso ad utilizzarlo sebbene sia scaduto di validità verrà applicata la sanzione di cui all'art. 188/2° e 5° C. d.S..
- Il contrassegno viene rilasciato ai cittadini che ai sensi del D.P.R. 495/92 abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ai non vedenti (D.P.R. 503/96) dal **Comune di residenza dell'interessato ma è valido su tutto il territorio nazionale.**
- Si precisa che verrà rilasciato soltanto: - a persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ovvero soggetti affetti da particolari patologie che limitano la capacità di camminare e - ai non vedenti (art. 12 D.P.R. 24/7/96 in relazione all'art. 188/2° del c.d.s e 381/2° del Regolamento Esecuz. al c.d.s) e che non è possibile ottenere il contrassegno da parte di chi, pur menomato, mantenga integra la capacità di camminare.

REQUISITI

Il contrassegno - valido per 5 anni e rinnovabile - viene rilasciato a:

- persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,
- ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti).

Può essere rilasciato a tempo determinato, cioè per un periodo inferiore ai 5 anni, a:

- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o di altre cause patologiche.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per il rilascio

Istanza redatta come da apposito modulo [Rilascio e rinnovo contrassegno invalidi](#) allegando la certificazione rilasciata dal Settore Medico Legale dell'ASL attestante che l'invalido/a ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e indicazione della durata.

Solo i portatori di handicap permanente con grave limitazione della capacità di deambulazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” – non sono tenuti a presentare il certificato medico in quanto la legge consente loro di rilasciare in sua sostituzione una specifica e particolare autocertificazione. Si raccomanda perciò di utilizzare il modulo [Rilascio e rinnovo contrassegno invalidi ai sensi della L.05/02/1992,n.104](#), completo di autocertificazione recante tutti i dati indispensabili per una corretta istruttoria della pratica.

Se ne raccomanda altresì un’attenta lettura, in particolare ai portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L. n. 104/92, poiché la loro effettiva – autocertificata - appartenenza alla particolare categoria dovrà essere accertata d’ufficio.

Per il rinnovo dei contrassegni aventi carattere di invalidità permanente e quindi soggetti aventi validità di 5 anni (cinque).

1) Istanza redatta come da apposito modulo [Rilascio e rinnovo contrassegno invalidi](#) allegando il certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (non necessario nei casi in cui il certificato di invalidità abbia le caratteristiche sopra riportate valide per il rilascio).

Solo i portatori di handicap permanente **con grave limitazione della capacità di deambulazione** riconosciuti ai sensi della L. 5/2/1992, n. 104 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” – non sono tenuti a presentare il certificato medico in quanto la legge consente loro di rilasciare in sua sostituzione una specifica e particolare autocertificazione. Si raccomanda perciò di utilizzare il modulo [Rilascio e rinnovo contrassegno invalidi ai sensi della L.05/02/1992,n.104](#), completo di autocertificazione recante tutti i dati indispensabili per una corretta istruttoria della pratica.

Se ne raccomanda altresì un’attenta lettura, in particolare ai portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L. n. 104/92, poiché la loro effettiva – autocertificata - appartenenza alla particolare categoria dovrà essere accertata d’ufficio.

2) Vecchio contrassegno.

Per il rinnovo dei contrassegni aventi carattere di invalidità temporanea

Istanza redatta come da apposito modulo [Rilascio e rinnovo contrassegno invalidi](#) allegando la certificazione rilasciata dal Settore Medico Legale dell'ASL attestante che l'invalido/a ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e indicazione della durata.

Per la richiesta di rilascio del duplicato

Per il rilascio del duplicato dell’autorizzazione e/o dello speciale contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide di cui risulta titolare, a seguito dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento degli stessi, all’istanza devono essere allegati:

- a) in caso di smarrimento: dichiarazione di smarrimento;
- b) in caso di sottrazione: denuncia di furto;
- c) in caso di deterioramento: i documenti da sostituire.

SI RIPORTA LA PRINCIPALE NORMATIVA SULL'ARGOMENTO

Art. 188




Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.

Art. 381 Reg. Es. C.d.S.

Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (Art. 188 Cod. Str.)

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» di cui alla [figura V.4](#). Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla [figura V.5](#).
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno invalidi» del soggetto autorizzato ad usufruirne ([fig. II.79/a](#)). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno invalidi». Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.

Figura V.4	Figura V.5	Figura fig. II.79/a
		

Art. 11 del D.P.R. 24/07/1996 n. 503

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del D.Lvo 30.4.1992 n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Art. 12 del D.P.R. 24/07/1996 n. 503

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Art. 39 (Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap) della Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1998 n. 449, recante

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2009 – Serie generale).

1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.

Art. 3. (Soggetti aventi diritto) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992 - Serie generale)**

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Nessuna responsabilità può essere attribuita per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. E' gradita la segnalazione di qualsiasi refuso, omissione o inesattezza.